

**DETERMINAZIONE 14 LUGLIO 2017**

DEFINIZIONE, IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DEFINITIVO PER L'ANNO D'OBBLIGO 2016 E DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DI RIFERIMENTO PER L'ANNO D'OBBLIGO 2017 E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DMRT/EFC/6/2017 DEL 12 APRILE 2017

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI  
ENERGIA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL  
SISTEMA IDRICO**

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/2000);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito: Autorità) 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 13/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 107/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 107/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 557/2016/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 16 giugno 2016 DMEG/EFR/11/2016 (di seguito: determinazione 16 giugno 2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell’Autorità DMRT/EFC/6/2017, 12 aprile 2017 (di seguito: determinazione 12 aprile 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 9 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, l’Autorità, con la deliberazione 13/2014/R/efr, ha definito modalità di determinazione e di erogazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi, con riferimento agli anni d’obbligo compresi tra il 2013 e il 2016;
- in particolare, l’Autorità, con la deliberazione 13/2014/R/efr, ha, tra l’altro:
  - previsto, all’articolo 3, che il contributo tariffario definitivo per ciascun anno d’obbligo a partire dal 2013 tenga conto del contributo tariffario preventivo fissato per il medesimo anno d’obbligo e di parte della differenza tra il valore medio ponderato dei soli prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato e il medesimo contributo tariffario preventivo;
  - dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di calcolare e rendere disponibile con propria determinazione, per ogni anno d’obbligo, il valore del contributo tariffario unitario preventivo e definitivo, previa informativa al Collegio dell’Autorità;
- con la determinazione 16 giugno 2016, ai sensi della deliberazione 13/2014/R/efr, sono stati determinati:
  - il valore del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2015, pari a 114,83 €TEE;
  - il valore del contributo tariffario preventivo per l’anno d’obbligo 2016, pari a 118,37 €TEE;
- successivamente, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha, tra l’altro:
  - definito nuovi *“obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020”*;
  - previsto che la copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti avvenga secondo *“criteri e modalità definiti dall’Autorità, in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, nonché nell’ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*;
- l’Autorità, con la deliberazione 435/2017/R/efr, ha aggiornato le modalità di determinazione e di erogazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi per gli anni d’obbligo compresi tra il 2017 e il 2020, prevedendo, tra l’altro, di:
  - ridefinire alcuni aspetti della formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, al fine di tenere conto anche degli aspetti introdotti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
  - confermare l’attuale struttura della formula del contributo tariffario definitivo unitario da erogarsi alla conclusione delle previste verifiche, sostituendo, in

- particolare, il contributo preventivo con il contributo di riferimento di nuova definizione;
- definire il contributo di riferimento di cui sopra in funzione dei valori dei contributi definitivi dei due anni d'obbligo precedenti, ponderati in funzione dei volumi degli scambi di titoli avvenuti sul mercato organizzato e tramite bilaterali;
  - determinare, in via transitoria, il contributo tariffario di riferimento per l'anno d'obbligo 2017 attraverso coefficienti ponderali che permettano di valorizzare maggiormente il contributo definitivo per l'anno d'obbligo 2016.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai fini della determinazione del contributo definitivo per l'anno d'obbligo 2016, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 13/2014/R/efr, il valore medio ponderato degli scambi di titoli di efficienza energetica registrati presso il mercato organizzato, nel periodo compreso tra giugno 2016 e maggio 2017, è risultato pari a 193,40 €TEE;
- ai fini della determinazione del contributo di riferimento per l'anno d'obbligo 2017, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 435/2017/R/efr:
  - la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra giugno 2015 e maggio 2016 è pari a 4.630.485 titoli;
  - la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra giugno 2015 e maggio 2016 è pari a 4.111.698 titoli;
  - la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra giugno 2016 e maggio 2017 è pari a 5.797.306 titoli;
  - la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra giugno 2016 e maggio 2017 è pari a 4.873.167 titoli;
- nella riunione del 6 luglio 2017 è stato informato il Collegio dell'Autorità in relazione ai valori del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2016 nonché del contributo tariffario di riferimento per l'anno d'obbligo 2017 risultanti, rispettivamente, dall'applicazione della deliberazione 13/2014/R/efr e della deliberazione 435/2017/R/efr.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha previsto che l'Autorità annualmente determini la quota degli obblighi in capo a ciascun distributore soggetto agli obblighi e, al comma 9, che comunichi tali quote al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici;
- con la determinazione 12 aprile 2017, sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi alla quota dell'obiettivo in capo a ciascun distributore soggetto agli obblighi per l'anno 2017, raccolti in applicazione della deliberazione 557/2016/R/efr per il tramite del sistema di comunicazione via canale *web* predisposto;

- successivamente alla pubblicazione della determina di cui sopra è emerso che tra i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi per l'anno 2017 della determinazione fosse da ricomprendere anche la società ASM Terni S.p.a.;
- in considerazione di quanto al precedente punto, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2015 dai distributori di energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, soggetti per l'anno 2017 agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del medesimo decreto, è pari a 226.734,55 GWh.

**RITENUTO NECESSARIO :**

- determinare il valore del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2016, applicando i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/eel, come più puntualmente evidenziato nell'Allegato A alla presente determinazione;
- determinare il valore del contributo tariffario di riferimento per l'anno d'obbligo 2017, applicando i criteri di cui all'articolo 7 della deliberazione 435/2017/R/eel, come più puntualmente evidenziato nell'Allegato B alla presente determinazione;
- integrare la determinazione 12 aprile 2017, e in particolare la Tabella A di cui all'Allegato C, al fine di ricomprendere tra i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi per l'anno 2017 anche il distributori ASM Terni S.p.a. e, di conseguenza, ripartire correttamente l'obiettivo totale annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del medesimo decreto tra tutti i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi

**DETERMINA**

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/eel, il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2016 è pari a 191,40 €TEE, determinato sulla base dei criteri di calcolo evidenziati nell'Allegato A alla presente determinazione.
2. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, comma 2, della deliberazione 435/2017/R/eel, il contributo tariffario di riferimento in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2017 è pari a 170,29 €TEE, determinato sulla base dei criteri di calcolo evidenziati nell'Allegato B alla presente determinazione.
3. Nella determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell'Autorità DMRT/EFC/6/2017, 12 aprile 2017:
  - il punto 3. è sostituito con il seguente punto “3. La quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2015 dai distributori di energia elettrica di cui al punto 2 è pari a 226.734,55 GWh;”;

- la Tabella A è sostituita con la Tabella A di cui all'Allegato C alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 5. La presente determinazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 14 luglio 2017

Il Direttore  
*Marta Chicca*

**Allegato A**  
**Calcolo del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2016**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/eel, il contributo tariffario unitario definitivo  $C_{DEFINITIVO}$  per l'anno d'obbligo 2016, espresso in €TEE e arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, è calcolato mediante la seguente formula:

$$C_{DEFINITIVO}(2016) = C_{PREVENTIVO}(2016) + k \cdot [S(2016) - C_{PREVENTIVO}(2016)]$$

dove:

- $C_{PREVENTIVO}(2016)$  è il valore, espresso in €TEE, del contributo tariffario preventivo unitario definito per l'anno d'obbligo 2016, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, pari a 118,37 €TEE, come previsto dal punto 2. della determinazione 16 giugno 2016;
- $S(2016)$  è il valore medio ponderato, espresso in €TEE, dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo, in particolare nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare 2016 e maggio dell'anno solare 2017, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali. Tale valore medio ponderato è pari a 193,40 €TEE;
- $k$  è un parametro adimensionale, pari a:

$$k = \text{MAX} \left\{ \beta; 1 - \frac{\gamma}{|S(2016) - C_{PREVENTIVO}(2016)|} \right\}$$

con:

- $\beta$  pari a 0,85;
- $\gamma$  pari a 2,00 €TEE;
- $|S(2016) - C_{PREVENTIVO}(2016)|$  pari a 75,03 €TEE.

Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/eel, il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2016 è pari a 191,40 €TEE.

**Allegato B**  
**Calcolo del contributo tariffario di riferimento per l'anno d'obbligo 2017**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della deliberazione 435/2017/R/eel, il contributo tariffario unitario di riferimento per l'anno d'obbligo 2017, espresso in €TEE, è calcolato mediante la seguente formula:

$$C_{\text{RIFERIMENTO}}(2017) = \frac{0,75 * Q_{\text{TOTALI}}(2015) * C_{\text{DEFINITIVO}}(2015)}{Q_{\text{TOTALI}}(2015) + Q_{\text{TOTALI}}(2016)} + \\ + \frac{1,25 * Q_{\text{TOTALI}}(2016) * C_{\text{DEFINITIVO}}(2016)}{Q_{\text{TOTALI}}(2015) + Q_{\text{TOTALI}}(2016)}$$

dove:

- $C_{\text{DEFINITIVO}}(2015)$  è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo 2015, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, pari a 114,83 €TEE;
- $C_{\text{DEFINITIVO}}(2016)$  è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo 2016, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, pari a 191,40 €TEE;
- $Q_{\text{TOTALI}}(2015)$  e  $Q_{\text{TOTALI}}(2016)$  sono, rispettivamente, la somma dei valori  $Q_{\text{MERCATO}}$  e  $Q_{\text{BILATERALI}}$  per gli anni 2015 e 2016, di seguito meglio specificati;
- $Q_{\text{MERCATO}}(2015)$  è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo giugno dell'anno solare 2015 – maggio dell'anno solare 2016, pari a 4.630.485 titoli;
- $Q_{\text{BILATERALI}}(2015)$  è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo giugno dell'anno solare 2015 – maggio dell'anno solare 2016, pari a 4.111.698 titoli;
- $Q_{\text{MERCATO}}(2016)$  è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo giugno dell'anno solare 2016 – maggio dell'anno solare 2017, pari a 5.797.306 titoli;
- $Q_{\text{BILATERALI}}(2016)$  è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo giugno dell'anno solare 2016 – maggio dell'anno solare 2017, pari a 4.873.167 titoli.

Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, comma 2, della deliberazione 435/2017/R/eel, il contributo tariffario di riferimento in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2017 è pari a 170,29 €TEE.

### Allegato C

**Tabella A – Distributori di energia elettrica soggetti all’obbligo nazionale di incremento dell’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 per l’anno d’obbligo 2017 e corrispondente obbligo quantitativo**

|                                     | <b>Obbligo quantitativo<br/>(numero di certificati bianchi)</b> |
|-------------------------------------|---|
| Acegasapsamga S.p.a.                | 8.718   |
| Areti S.p.a.                        | 111.282   |
| ASM Terni S.p.a.                    | 3.801   |
| Deval S.p.a.                        | 6.082   |
| E-Distribuzione S.p.a.              | 2.041.816   |
| Edyna S.r.l.                        | 20.459  |
| Inrete Distribuzione Energia S.p.a. | 23.465  |
| Ireti S.p.a.                        | 39.049  |
| Megareti S.p.a.                     | 12.556  |
| Servizi a Rete S.r.l.               | 5.015   |
| Set Distribuzione S.p.a.            | 20.342  |
| Unareti S.p.a.                      | 97.415  |